



Protocollo d'intesa

tra

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

e

Conferenza dei rettori delle università italiane

per promuovere e diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0002577/2019 del 17/10/2019

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (AGIA), rappresentata dall'Autorità garante, dott.ssa Filomena Albano (di seguito denominata "Autorità garante")

e

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI), rappresentata dal Presidente Prof. Gaetano Manfredi (di seguito denominata "CRUI")

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

VISTO l'art. 31 della Costituzione italiana ai sensi del quale la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la ratifica e l'esecuzione della "Convenzione sui diritti del fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla "Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli", fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", e in particolare, l'art. 3, co. 1, lett. a) della legge 112/2011, che le attribuisce il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attuando, a livello nazionale, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle persone di minore età come soggetti titolari di diritti;

VISTO lo Statuto della CRUI e, in particolare, l'art. 2, co. 2, secondo il quale è scopo dell'associazione contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;

VISTA la pubblicazione, curata dall'AGIA, dal titolo "La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC): conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione" (di seguito "il Volume"), celebrativo del trentennale della Convenzione, che cade il 20 novembre 2019

PREMESSO CHE

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età, nonché alla diffusione della conoscenza di tali diritti;
- promuove iniziative dirette a diffondere la cultura della legalità;
- promuove a livello nazionale studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché progetti volti alla diffusione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- grazie alla sua posizione di terzietà e indipendenza, porta uno sguardo d'insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ed esprime con obiettività valutazioni nel rispetto del principio del superiore interesse delle persone di minore età.

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE:

- conta, ad oggi, un ampio bacino di associati (82 atenei italiani);
- rappresenta e valorizza il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli atenei italiani;
- contribuisce attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;
- promuove e sostiene ogni iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;
- per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premessa)

1. La premessa è parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Protocollo, le Parti intendono avviare una collaborazione per realizzare iniziative finalizzate a:
 - a) promuovere e divulgare la cultura dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, anche attraverso la pubblicazione e diffusione di volumi sul tema;
 - b) promuovere la diffusione della cultura della legalità;
 - c) promuovere la formazione dei futuri professionisti che opereranno nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza sui diritti delle persone di minore età previsti dalla Convenzione di New York e dalle altre normative internazionali, europee e nazionali
2. Le Parti, nel reciproco rispetto delle proprie competenze, collaborano nel perseguire le finalità indicate al comma 1, programmando e realizzando le azioni necessarie, tramite il Comitato paritetico di cui all'articolo 4 del presente Protocollo.

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, congiuntamente e nel pieno rispetto delle reciproche competenze, per realizzare le finalità indicate all'articolo 2, si impegnano, sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, a:

- a) promuovere e realizzare attività scientifiche e culturali (convegni, tavole rotonde, giornate di studio, progetti etc.), anche presso gli atenei, per la divulgazione delle attività realizzate in attuazione del presente Protocollo;
- b) organizzare corsi di formazione o seminari, nazionali e locali, anche a distanza (in modalità e-learning), per diffondere in modo uniforme sul territorio e unitario, la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La CRUI, senza che da ciò possano derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si impegna a:

- a) diffondere la conoscenza del presente Protocollo d'arne comunicazione agli atenei associati;
- b) favorire la diffusione, attraverso la rete degli atenei associati, dei volumi e delle attività realizzate in attuazione del presente protocollo, affinché possa divenire manuale di riferimento, in Italia, per i diritti delle persone di minore età;
- c) favorire le opportune iniziative di formazione, connesse all'oggetto e alle finalità del presente Protocollo, nell'ambito del Piano Nazionale di formazione dei docenti;
- d) promuovere, congiuntamente con l'AGIA, tutte le iniziative di rilievo nazionale, aventi ad oggetto i diritti delle persone di minore età, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo;
- e) attivare, congiuntamente all'AGIA, interventi volti al monitoraggio dell'adozione del volume da parte degli atenei associati, quale manuale di riferimento;
- f) promuovere progetti e interventi per diffondere la più ampia conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- g) sostenere i progetti dell'AGIA che riguardano le tematiche oggetto del presente Protocollo;
- h) promuovere seminari a livello territoriale, anche all'interno degli atenei associati, per offrire occasioni di incontro tra esperti, professionisti e famiglie, sui temi oggetto del presente Protocollo;
- i) coinvolgere l'Autorità garante nei gruppi di lavoro e attività in generale sulla tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. L'Autorità garante si impegna a:

- a) diffondere la conoscenza del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale;
- b) svolgere attività di informazione-formazione delle azioni attivate in attuazione del presente Protocollo, promuovendo tali iniziative presso i diversi soggetti istituzionali territoriali, che verranno di volta in volta coinvolti;
- c) favorire attività connesse e funzionali alla valorizzazione e promozione delle iniziative attivate dalla CRUI relative all'oggetto e alle finalità del presente Protocollo;
- d) sostenere e valorizzare le iniziative per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attivate dalla CRUI;
- e) partecipare ai seminari, anche organizzati all'interno degli atenei associati, tra esperti, professionisti e famiglie, sui temi oggetto del presente Protocollo;
- f) attivare, congiuntamente alla CRUI, interventi volti al monitoraggio dell'adozione del volume da parte degli atenei associati, anche attraverso l'organizzazione di seminari formativi nazionali e locali;
- g) promuovere la più ampia conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- h) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della legalità;
- i) sostenere i progetti della CRUI che riguardano le tematiche oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 4
(Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi realizzati e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, è istituito un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti di ciascuna Parte e coordinato da un rappresentante dell'AGIA
2. Il Comitato paritetico sovrintende alla corretta applicazione del presente Protocollo d'intesa, individua le attività da realizzare in attuazione dello stesso, pianificandone la tempistica e le fasi di realizzazione, nonché monitorandone l'attuazione.
3. Il Comitato è convocato su impulso dell'Autorità garante e si riunisce in base alle esigenze e, comunque, almeno con cadenza trimestrale. La prima riunione è convocata nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Comitato, presso la sede dell'Autorità garante, dove avranno luogo anche le successive riunioni.
4. Il Comitato può essere integrato da esperti designati da ciascuna delle parti o congiuntamente.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 5
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza. È possibile, su accordo delle Parti, procedere in ogni momento alla sua risoluzione.
2. Ciascuna delle Parti si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal presente Protocollo.


Articolo 6
(Oneri)

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 17 OTT. 2013

IL PRESIDENTE CRUI

Gaetano Manfredi



L'AUTORITÀ GARANTE

Filomena Albano

